

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 8 DEL 1 MARZO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI**

Entro il 16 marzo 2019 le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il Mod. F24 con modalità telematiche.

Pagina 7

■ **ESTEROMETRO**

Con l'introduzione della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, dal 1° gennaio 2019, è stata abrogato il classico spesometro ma è stata **introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, cd "**esterometro**". Proroga al 30 aprile per i mesi di gennaio e febbraio.

Pagina 10

■ **REDDITO DI CITTADINANZA**

Il reddito di cittadinanza è il nuovo **sussidio per le famiglie meno abbienti** che verrà erogato su richiesta, a partire da aprile 2019, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile, a condizione che i soggetti beneficiari accettino un **Patto per il lavoro** che prevede formazione e l'accettazione di una offerta di lavoro "congrua". Tutti i chiarimenti.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **BONUS VERDE 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si rispondono ai quesiti sull'agevolazione fiscale legata al cd. Bonus verde per la sistemazione di giardini e terrazze.

Pagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 25

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 4.03.2019 AL 15.03.2019**

Pagina 27

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, caratterizzate da proroghe.

Proroga spesometro, esterometro e Lipe: ecco il decreto

Dopo tanto penare è stato finalmente pubblicato l'attesissimo decreto contenente la proroga di spesometro ed esterometro. Con 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza prevista e a giorni di distanza dall'annuncio ufficiale di concessione della proroga, ha visto finalmente la luce il DPCM che prevede:

- ◆ Termine 10 aprile per le LIPE del quarto trimestre 2018
- ◆ Termine 30 aprile 2019 per lo spesometro
- ◆ Termine 30 aprile per l'esterometro riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2019
- ◆ Termine 16 maggio per versamento IVA delle operazioni di gennaio e febbraio dei soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
- ◆ Termine 31 maggio per versamento IVA delle operazioni di gennaio e febbraio dei soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop

Amministratori di condominio: proroga comunicazione spese all'8 marzo

Con riferimento alle spese sostenute nel 2018, gli amministratori di condominio possono trasmettere i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento

- ◆ agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- ◆ all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

entro l'8 marzo 2019. E' quanto previsto dal provvedimento delle Entrate pubblicato il giorno prima della scadenza originaria prevista il 28 febbraio, cioè a ridosso come sempre.

Ecotassa sulle auto: ecco come funziona

Pubblicati i chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l'installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2 e sull'ecotassa, l'imposta sui veicoli inquinanti, nella Risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti.

ECO-TASSA 2019- 2021: pubblicati i codici tributo

Pubblicato al rush finale con la Risoluzione 31 del 26.2.2019 anche il codice tributo "3500" per il versamento con F24 ELIDE dell'ecotassa sui veicoli nuovi di categoria M1 prevista dalla Legge di bilancio 2019.

Credito d'imposta per l'acquisto del registratore di cassa

Disciplinata dall'Agenzia delle Entrate il bonus spettante al 50% per l'acquisto dei registratori di cassa di nuova generazione. Come chiarito dal Provvedimento del 28 febbraio è agevolato l'acquisto fino a 250 euro.

Soggetti non residenti e fatturazione elettronica: chiarimenti dalle Entrate

Ancora chiarimenti sulla fatturazione elettronica sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 67 del 26 febbraio 2019 . L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Inoltre, un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato. In generale, infatti, il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione IVA, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito. Infine, come già chiarito in più sedi, i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Fattura elettronica 2019: nessun esonero per i terremotati

Gli unici esoneri riconosciuti per la fatturazione elettronica sono quelli previsti dalla norma di legge, senza eccezioni. E' questo in breve il senso della risposta che il Ministero dell'Economia ha fornito nel corso del question time in cui era stato chiesto se era previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita IVA residenti in uno dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Fattura elettronica 2019: esonero per tutte le prestazioni sanitarie

Che gli operatori sanitari che comunicano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non debbano emettere fattura elettronica nel 2019 è ormai pacifico, ma cosa devono fare gli operatori sanitari che non devono inviare tali dati? Cioè, i soggetti come podologi, fisioterapisti, logopedisti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche? La risposta, negativa, dall'Agenzia delle Entrate arriva con la pubblicazione della FAQ n. 59 del 26.2.2019.

Bilancio 2018: possibile rinviare l'approvazione

Rinvio dell'approvazione del bilancio possibile date le novità legislative in vigore come la rivalutazione dei beni introdotta dalla Legge di bilancio 2019 o gli obblighi di trasparenza dei contributi pubblici ricevuti. A fare questa riflessione è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Infatti, nei casi in cui lo statuto sociale preveda la facoltà di rimandare l'approvazione del bilancio nei casi in cui ci siano novità normative, è possibile che questa avvenga entro 180 giorni dal termine dell'esercizio anziché entro 120 giorni.

Semplificazioni fiscali 2019: nuova legge con nuove date

Per ora è solo una proposta di legge ferma in Commissione Finanze alla Camera ma l'intento del Governo è dare una stretta sui tempi e portare il testo in discussione alla Camera il prossimo mese. E' la nuova legge sulle semplificazioni fiscali, che stravolge il calendario e gli adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ecco un elenco delle novità:

- ◆ abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA (LIPE).
- ◆ slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
- ◆ ampliamento dell'ambito operativo del versamento unitario F24 estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro,

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.

- ◆ soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d'acconto.
- ◆ semplificazioni in merito all'autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche.

Concludiamo informando che l'ENEA ha prorogato l'invio della documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali al 1° aprile 2019.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Entro venerdì 18 marzo 2019, le **società di capitali** devono effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** valida per l'anno **2019**.

Sono tenute all'adempimento **anche**:

- ◆ le **società in liquidazione ordinaria**;
- ◆ le **società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

La tassa è dovuta in misura fissa pari a:

- ◆ **€ 309,87**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2019 è di importo **non superiore a € 516.456,90**;
- ◆ **€ 516,46**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2019 è di importo **superiore a € 516.456,90**.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono tenute all'obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società in liquidazione ordinaria; ◆ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare. <p>Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società di capitali già dichiarate fallite¹; ◆ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili²;

¹ In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

² Risoluzione ministeriale n. 411461 del 10.11.1990.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le società cooperative e le società di mutua assicurazione³; ◆ le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002⁴. <p>Nell'ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.</p>
<p style="text-align: center;">IMPORTO DELLA TASSA</p>	<p>Il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da "il capitale o il fondo di dotazione" della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 309,87; ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 516,46. <p>Se, successivamente alla data del 01.01.2019, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2019; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2020.</p>
<p style="text-align: center;">VERSAMENTO</p>	<p>Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento relat ◆ ivo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1°

³ Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

⁴ L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

	<p>gennaio 2019): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. <p>La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.</p> <p>Si ricordano le modalità di versamento con modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di Modello F24 con compensazione (saldo "a zero" o saldo "a debito"), vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); ◆ nel caso di Modello F24 senza compensazione possono essere utilizzati sia i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) sia quelli degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizio di remote / home banking).
--	---

LO SPESOMETRO ESTERO

Con l'introduzione della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, dal 1° gennaio 2019, è stata abrogato il classico spesometro, che serviva a comunicare tutte le fatture attive e passive, ma è stata **introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, soprannominata "**esterometro**"; tali operazioni sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Per le **operazioni attive transfrontaliere**, il contribuente può scegliere eventualmente di **emettere una fattura elettronica** per evitare di indicare queste operazioni nella comunicazione mensile.

Cerchiamo di addentrarci nel nuovo adempimento e di capirne più chiaramente i suoi confini.

LO SPESOMETRO ESTERO	
AMBITO SOGGETTIVO	<p>Sono obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere, i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Si tratta sostanzialmente degli stessi soggetti che sono già obbligati ad emettere, dall'inizio dell'anno, fattura elettronica.</p> <p>Sono invece esonerati dall'obbligo di trasmettere l'esterometro, così come sono esonerati dalla fatturazione elettronica, i soggetti passivi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio", di cui all'art. 27 del DL 98/2011, ◆ applicano il "regime forfettario", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 ◆ hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro
AMBITO OGGETTIVO	<p>Nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere occorre indicare i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia stata emessa una bolletta doganale e ◆ siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

È possibile, quindi, evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere per quelle **operazioni attive** per le quali si scelga di emettere **fattura elettronica**. Potrebbe essere il caso, ad esempio, delle cessioni intracomunitarie di beni e di servizi.



Si faccia attenzione al fatto che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere non influenza in alcun modo l'adempimento **Intrastat**, che **continua ad essere obbligatorio** con le stesse regole previste nel 2018.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere le operazioni che hanno, come controparte, soggetti non residenti e non stabiliti ma **in possesso di identificativi diretti Iva nazionali o con rappresentanti fiscali nazionali**.

Nel caso di acquisto da fornitore estero con identificativo diretto o rappresentante fiscale italiano, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta **restano in capo al cessionario residente** che dovrà adempiere agli stessi **tramite applicazione del reverse charge**, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del DPR 633/1972.

In tal caso la **fattura deve essere emessa dalla posizione IVA del cedente comunitario e non direttamente dalla posizione IVA del rappresentante fiscale italiano** (Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015).

Ricapitolando, dovranno essere comunicate:

Tipologia di operazione da includere nella comunicazione
Tutte le fatture di acquisto intracomunitario di beni e di servizi
Le autofatture per acquisti di servizi generici extracomunitari
Le fatture emesse per servizi generici extracomunitari (se non è stata emessa fattura elettronica)
Le cessioni intracomunitarie di beni e servizi (se non è stata emessa fattura elettronica)

MODALITÀ DI INVIO E SANZIONI

La trasmissione dello spesometro estero deve avvenire **mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero, a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**.

Il primo esterometro 2019, relativo al mese di gennaio, si sarebbe dovuto inviare entro il 28 febbraio tuttavia, con nota ufficiale del Mef pubblicata il 27

Febbraio, è stato prorogato al 30 Aprile. La proroga in esame riguarda anche l'esterometro del mese di febbraio che dovrà essere inviato alla stessa data. In sostanza quindi, il 30 Aprile 2019, a meno di eventuali ulteriori proroghe, dovranno essere inviati gli esterometri dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

L'adempimento deve essere ottemperato in **modalità telematica**, applicando la firma o sigillo sul file da inviare.

In caso di **omissione della trasmissione**, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di **2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l'invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al mese di gennaio 2019, entro il 15 marzo 2019.

Reddito e pensione di cittadinanza DL 4/2019

Il reddito di cittadinanza è il nuovo **sussidio per le famiglie meno abbienti** che verrà erogato su richiesta, a partire da aprile 2019, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile, a condizione che i soggetti beneficiari accettino un **Patto per il lavoro** che prevede formazione e l'accettazione di una offerta di lavoro "congrua". Il Reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. 4/2019.

Per i cittadini di età pari o superiore a 67 anni prende il nome di **Pensione di cittadinanza**; in questo caso non è previsto l'obbligo del patto per il lavoro e gode di una soglia economica di accesso leggermente più alta.

Di seguito vediamo una **sintesi delle caratteristiche e dei requisiti** per fruirne. Va tenuto presente che **il decreto legge istitutivo è in corso di conversione in legge** e potrebbero dunque verificarsi modifiche normative. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. (avvenuta il 29 gennaio 2019) si attendono diversi decreti attuativi⁵.

REDDITO DI CITTADINANZA CARATTERISTICHE E REQUISITI	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Possono fruire del reddito di cittadinanza i cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ◆ extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

⁵ concernenti in particolare le disposizioni applicative sull'erogazione, rapporti tra Centri per l'impiego e Comuni e INPS nella gestione dei servizi di inclusione sociale, l'assunzione di collaboratori il ricollocamento lavorativo (i cd. Navigator), l'implementazione delle piattaforme informatiche di gestione dei dati.

**REQUISITI
ECONOMICI PER IL
DIRITTO AL REDDITO
DI CITTAINANZA**

I requisiti economici per l'accesso al beneficio sono i seguenti:

- ◆ valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, c.d. **ISEE** , **inferiore a 9.360 euro**;
- ◆ valore del **patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000**;
- ◆ valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE, **non superiore a euro 6.000**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; tale valore è incrementato di euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; il massimale si incrementa di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE
- ◆ **valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui** moltiplicata per il corrispondente parametro della apposita scala di equivalenza (v. paragrafo successivo). La soglia è incrementata ad euro **7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza**.

Inoltre:

- ◆ **nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti** la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure **motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. **Sono esclusi i veicoli destinati alle persone con disabilità**;
- ◆ nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di **navi e imbarcazioni da diporto**.
- ◆ **Non hanno diritto al RDC i nuclei in cui un componente sia disoccupato per dimissioni volontarie** nei 12 mesi precedenti (salvo dimissioni per giusta causa).
- ◆ Qualsiasi variazione del nucleo familiare e delle condizioni reddituali e occupazionali della famiglia va comunicata entro 30 giorni all'INPS.

CALCOLO SOGLIA REDDITO FAMILIARE ANNUO PER L'INTEGRAZIONE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

single	6000 euro
ogni componente ulteriore	+ 2000 euro
figli oltre il 1	+ 1000 euro
disabili	+ 5000 euro

**IMPORTO, DURATA,
CUMULABILITA'**

Il sussidio economico⁶ del RdC è composto da:

1. un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia massima di 6.000 euro annui (500 mensili) per un singolo. Tale soglia viene innalzata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti in stato detentivo e di quelli ricoverati in istituti di cura di lunga degenza;
2. un'integrazione del reddito destinata all'abitazione prefissata come segue:
 - ♦ pari al canone annuo del contratto di locazione (come dichiarato a fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione,
 - ♦ oppure fino a 1.800 euro annui, se il nucleo risiede in casa di proprietà per cui è acceso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza.

La scala di equivalenza è la seguente:

1	per il primo componente del nucleo familiare,
+ 0,4	per ogni ulteriore componente di maggiorenne
+ 0,2	per ogni ulteriore componente minorenni
in ogni caso fino ad un massimo di 2,1	
Esempio : famiglia 2 genitori maggiorenni + nonno +2 figli minorenni	
Coefficiente di equivalenza = 2,1 (1 + 0,4 +0,4 +0,2+0,2 decurtato per non superare il limite massimo)	€ 500 x 2,1 = 1050€ x 12 = 12.600
Quota affitto	Canone annuo ISEE o integrazione max pari a 3.360 €
Totale annuo RDC	12.600 € + affitto = max 15.960€

Il RDC è esente dal pagamento dell'IRPEF.

Il RDC non può essere superiore a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare; non può essere inferiore a 480 euro annui, Nel caso in famiglia ci sia già un **reddito minimo**, l'importo dell'integrazione con il reddito di cittadinanza si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare

⁶ Nel decreto e nel modulo di domanda si specifica «però che (in caso di esaurimento delle risorse disponibili) l'entità del sussidio sarà «rimodulata».
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<p>dal reddito familiare massimo previsto (determinato sulla base del proprio nucleo familiare e dei parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l'eventuale canone di locazione annuo o il mutuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Il RDC è compatibile con la NASPI e con altri strumenti di sostegno al reddito che ne integrano l'importo nei limiti della soglia massima. <p>DURATA</p> <p>Il Rdc ha una durata di 18 mesi, rinnovabili se sussistono le condizioni di disagio economico, per altri 18, con un mese di sospensione. L'erogazione decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Per la pensione di Cittadinanza non sono previste sospensioni.</p> <p>Ai beneficiari di RDC vengono anche estese le tariffe elettriche e gas agevolate oggi riservate alle famiglia economicamente svantaggiate ⁷</p>
<p>EROGAZIONE CON CARTA RDC</p>	<p>L'erogazione del reddito di cittadinanza avverrà attraverso una apposita Carta prepagata "RDC" rilasciata da Poste Italiane a ciascun nucleo familiare. ⁸</p> <p>Con la carta sarà possibile effettuare acquisti, pagare le utenze, effettuare un bonifico per il mutuo e prelevare al massimo 100 euro in contanti, parametrati alla dimensione del nucleo familiare (max 210 euro). E' fatto divieto di utilizzare le risorse per il gioco d'azzardo.</p> <p>L'importo dovrà essere speso interamente nel mese, pena la riduzione dell'erogazione nel mese successivo pari al 20%. Con cadenza semestrali a seguito di controlli INPS potrà azzerare le giacenze, tranne l'importo di una mensilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> •
<p>OBBLIGHI</p>	<p>I componenti della famiglia maggioresni e di età inferiore a 65 anni hanno obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. firma della immediata disponibilità al lavoro (DID) presso il Centro per l'impiego che è tenuto a proporre un percorso personalizzato di ricollocamento al lavoro (Patto per il lavoro) che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricerca attiva di lavoro, ◆ frequenza di corsi ◆ accettazione di una tra 3 opportunità di lavoro "congrue", cioè adatte al profilo del lavoratore ed entro una certa distanza dalla sua residenza (V.

⁷ Anche questo aspetto andrà coordinato in fase attuativa in quanto per questo beneficio garantito dalla Autorità per l'energia il requisito ISEE attualmente è diverso .

⁸ Un decreto ministeriale in fase di emanazione deve definire l'eventuale erogazione a ciascun componente della famiglia e la suddivisione dell'importo.

tabella sotto)?.

In caso di rifiuto di tutte le offerte di lavoro il contributo viene sospeso.

- Sono **esonerati** da quest'obbligo:
 - ◆ minorenni
 - ◆ beneficiari del Rdc pensionati
 - ◆ beneficiari della Pensione di cittadinanza
 - ◆ soggetti di oltre 65 anni di età
 - ◆ soggetti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68¹⁰ solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
 - ◆ soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
 - ◆ Possono essere esonerati¹¹ anche i componenti con carichi di cura di minori sotto i 3 anni o disabili a gravi o non autosufficienti.

2. obbligo di fornire prestazioni di lavoro socialmente utile gratuito per 8 ore la settimana.

3. In casi di disagio sociale va firmato **anche il Patto di inclusione** per assicurare il rispetto di condizioni minime (ad esempio frequenza scolastica per i minori; riabilitazione in caso di dipendenza da sostanze). La valutazione è a carico dei servizi sociali dei Comuni di residenza.

OFFERTE DI LAVORO CONGRUE E DISTANZA DALLA RESIDENZA			
periodo di percezione del RDC	1^ offerta di lavoro	2^ offerta di lavoro	3^ offerta di lavoro
primi 12 mesi	entro 100 km o 100 minuti di percorso con mezzi pubblici	entro 250 km	Tutta Italia
tra 12 e 18 mesi	entro 250 km	entro 250 km	
Nel rinnovo el RDC	Tutta Italia	Tutta Italia	Tutta Italia

N.B. in caso di nuclei familiari con disabili la distanza massima sarà entro 250 km.

N.B. in caso di accettazione di un lavoro distante oltre 250 km il reddito viene erogato per 3 mesi in più rispetto all'assunzione che diventano 12 mesi per nuclei

⁵ Nell'iter di conversione in legge il Senato ha approvato il 26.2.2019 un emendamento che prevede uno stipendio minimo per la congruità dell'offerta di lavoro, pari a 858 euro.

¹⁰ (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra),

¹¹ Si attende su questo un accordo in sede di conferenza unificata Stato Regioni su criteri comuni di valutazione dei casi.

	<p>familiari con minori o disabili.</p>
<p>LE MODALITA' DI RICHIESTA</p>	<p>Le richieste potranno essere effettuate con il modello di domanda SR180 , a partire dal 6 marzo 2019. Necessario aver presentato precedentemente una DSU aggiornata per il calcolo dell' ISEE . In caso di redditi da lavoro non rilevati nell'ultima DSU Va presentato anche una comunicazione integrativa (Modello SR 182)</p> <p>Le richieste possono essere presentate a partire dal 5 giorno di ogni mese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ online sul sito www.redditicittadinanza.gov.it o ◆ presso i CAF convenzionati INPS, ◆ negli uffici postali. <p>Questi gli steps successivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Entro 30 giorni dalla richiesta l'INPS dovrebbe informare sull'accettazione e successivamente Poste Italiane comunicherà presso quale ufficio postale ritirare la carta RDC prepagata. ◆ Entro i successivi 30 giorni il centro per l'impiego dovrebbe convocare i componenti maggiorenni disoccupati del nucleo familiare per la stipula del patto per il lavoro; ◆ Sempre entro i successivi 30 giorni, in caso di bisogni più complessi anche i servizi sociali del Comune devono contattare il capofamiglia per la firma del patto di inclusione sociale. <p>In data 27 febbraio 2019 l'INPS ha reso disponibili anche i modelli di comunicazione delle variazioni alla situazione del nucleo familiare (Modello SR 181).</p>
<p>REDDITO DI CITTADINANZA COME INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE O PER IL LAVORO AUTONOMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ◆ 1- In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario di RDC è previsto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, ◆ In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo mensilità è pari a 6 mensilità. ◆ L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 24 mesi successivi. ◆ L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" da parte di

	<p>una agenzia per il lavoro che avrà diritto all'altra metà. Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ L'azienda è tenuta ad offrire al lavoratore percorsi formativi personalizzati e in linea con la situazione economica nel territorio. <p>2- Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile anche ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un'unica soluzione. Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio. L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.</p>
<p style="text-align: center;">DECADENZA E SANZIONI</p>	<p>Si prevedono in caso di violazioni o inadempienze negli obblighi previsti, sia decurtazione progressiva fino alla decadenza dal diritto che sanzioni penali.</p> <p>Le principali sanzioni previste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di dichiarazioni false, con dolo, in merito al reddito o al patrimonio nella richiesta del RDC è prevista la reclusione da 2 a 6 anni con la revoca del beneficio retroattiva, quindi con restituzione di quanto indebitamente percepito. Inoltre il RDC può essere richiesto solo dopo 10 anni dalla revoca. • La mancata comunicazione di variazioni nel reddito e patrimonio del nucleo familiare è punita con la reclusione da 1 a 3 anni • In caso di mancato adempimento degli obblighi del Patto per il lavoro (convocazioni presso i CPI, corsi di formazione, ricerca attiva di occupazione) l'erogazione del Reddito di Cittadinanza viene sospesa per una o due mensilità. • Si arriva alla decurtazione di sei mensilità in riferimento a violazioni impegni previsti dal Patto di inclusione sociale. • In caso di ulteriore reiterazione degli inadempimenti il Reddito viene definitivamente sospeso e la carta RDC disattivata. •

BONUS VERDE

INTRODUZIONE

Prorogato dalla legge di Bilancio 2019 anche il cd. bonus verde. Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazze, coperture, entro un limite massimo di spesa di **5mila Euro** per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una **detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 Euro**).

La norma è stata introdotta per migliorare la qualità ambientale delle aree urbane con interventi finalizzati alla implementazione del verde sia pubblico che privato.

Di seguito un riepilogo della detrazione e una tabella riepilogativa.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Bonus verde **cos'è?**
2. Sono agevolabili le **spese per la manutenzione ordinaria?**
3. Sono agevolabili i **lavori in economia?**
4. Nel caso **di interventi sia su parti comuni che su parti private**, il bonus spetta entrambe le volte?
5. Sono agevolabili **le fioriere permanenti?**
6. Sono agevolabili gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di **alberi secolari?**
7. Come devono essere **eseguiti i pagamenti** per usufruire del bonus verde?
8. Come va indicato il bonus verde nella **dichiarazione dei redditi 730/2019?**
9. Come va indicato il bonus verde nel **modello UNICOPF 2019?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. BONUS VERDE: COS'È?

R.1. Il bonus verde è un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde. In particolare, i contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di 5mila euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800). Sono agevolabili le spese dedicate alla:

- ◆ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- ◆ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, sempre nel limite massimo di 5mila euro per unità. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, purché la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nell'agevolazione sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

D.2. SONO AGEVOLABILI LE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA?

R.2. La risposta è negativa. Infatti, nel corso di Telefisco 2018 (l'incontro annuale tra l'amministrazione e la stampa specializzata) l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente detto che le spese per la manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti (sia privati che condominiali) **non sono agevolabili**. Attenzione però, è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria quando connessa ad un intervento idoneo al bonus, come la sistemazione a verde o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

D.3. SONO AGEVOLABILI LE SPESE IN ECONOMIA?

R.3. La risposta è negativa. Sempre nel corso di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori in economia (ossia quelli fatti direttamente dal contribuente) sul proprio giardino o terrazzo non sono agevolabili.

D.4. NEL CASO DI INTERVENTI SIA SU PARTI COMUNI CHE SU PARTI PRIVATE, IL BONUS SPETTA ENTRAMBE LE VOLTE?

R.4. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private, il bonus spetta entrambe le volte su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5 mila Euro ciascuno.

D.5. SONO AGEVOLABILI LE FIORIERE PERMANENTI?

R.5. Per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili se

- ◆ allestite in maniera permanente
- ◆ e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo.

D.6. SONO AGEVOLABILI ANCHE GLI INTERVENTI MIRATI AL MANTENIMENTO DEL BUONO STATO VEGETATIVO E ALLA DIFESA FITOSANITARIA DI ALBERI SECOLARI?

R.6. Per quanto riguarda i nuovi chiarimenti forniti, rispondendo ai quesiti in occasione dell'incontro organizzato dall' "esperto risponde" è stato precisato che sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema.

D.7. COME DEVONO ESSERE ESEGUITI I PAGAMENTI PER USUFRUIRE DEL BONUS VERDE?

R.7. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in più riprese, per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde" il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni, come per esempio

- ◆ bonifico bancario
- ◆ bonifico postale.

Al fine di poter fruire della detrazione, nel documento di spesa non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

D.8. COME VA INDICATO IL BONUS VERDE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2019?

R.8. Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2019 (anno di imposta 2018) l'agevolazione va indicata nei Righi da E41 a E43 con i seguenti codici:

12	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
13	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

D.9. COME VA INDICATO IL BONUS VERDE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PF2019?

R.9. Nel modello di dichiarazione Redditi PF2019 (anno di imposta 2018) l'agevolazione va indicata nei Righi da RP41 a RP47 con i seguenti codici:

12	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (detrazione del 36%);
13	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

TABELLA DI RIEPILOGO FUNZIONAMENTO BONUS VERDE

Di seguito una tabella di riepilogo.

BONUS VERDE 2019	
A chi spetta	Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Percentuale detrazione	36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
Detrazione annua massima	180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
Interventi che danno luogo al bonus verde	sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quali vantaggi?	La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Effettuazione del pagamento	Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 67 del 26 febbraio 2019](#)

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture. Inoltre, un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/ committente non stabilito ma identificato. In generale, il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione IVA, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito. Infine, i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 30 del 26 febbraio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che realizzano reddito d'impresa

Risoluzione 31 del 26 febbraio 2019	Istituiti i codici tributo da utilizzare per l'eco-tassa sui veicoli inquinanti di categoria M1
Risoluzione 32 del 28 febbraio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull'imposta (c.d. ECOTASSA) introdotti dalla Legge di bilancio 2019.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del 27 febbraio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha annunciato la proroga all'8 marzo 2019 della comunicazione che gli amministratori di condominio devono fornire ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate. La proroga è in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Provvedimento del 28 febbraio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato il credito d'imposta al 50% spettante per l'acquisto di registratori di cassa nuovi.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 4.03.2019 AL 15.03.2019

Lunedì 4 Marzo 2019	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2019 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2019 dalle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".
Mercoledì 7 Marzo 2019	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (modello CU 2019) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi, corrisposti nel 2018
Venerdì 15 Marzo 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di febbraio 2019.
Venerdì 15 Marzo 2019	I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio 2019, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Per le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Venerdì 15 Marzo 2019	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di febbraio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Venerdì **15 Marzo 2019**

Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di febbraio. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l'imponibile complessivo e l'ammontare dell'Iva complessiva distinto per aliquota.
